

Deliberazione della Giunta Regionale 7 settembre 2015, n. 7-2062

Criteri per la sottoscrizione di convenzioni tra atenei e Regione Piemonte per iniziative relative a frequenza di corsi da parte del personale regionale.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Considerato che è interesse della regione favorire l'accrescimento del livello culturale e delle competenze del personale, anche con modalità che favoriscano condizioni di conciliazione tra attività lavorativa e impegno di studio attraverso la frequenza a corsi universitari;

rilevato che alcune università propongono ad enti pubblici convenzioni che prevedono agevolazioni per l'iscrizione e frequenza a corsi universitari a favore dei dipendenti degli stessi enti, quali riduzioni di eventuali spese per la frequenza di corsi a distanza (fermo restando il pagamento delle tasse universitarie) e riconoscimento di crediti formativi;

dato atto che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

ritenuto di poter realizzare la finalità sopra menzionata di accrescimento del livello di competenze del personale anche attraverso la stipulazione di accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e valutata l'opportunità di avviare una fase sperimentale per l'attuazione di intese volte a favorire tali finalità, adottando criteri generali che consentano di valutare e realizzare in modo omogeneo proposte presentate da atenei di convenzioni e accordi con i contenuti sopra menzionati;

reputato di adottare, in via sperimentale, i seguenti criteri:

- la regione potrà stipulare appositi accordi e convenzioni con atenei che rilasciano diplomi di laurea riconosciuti ai sensi della disciplina legislativa dell'ordinamento universitario sulla base della presentazione da parte di tali istituzioni di proposte che riguardino la promozione di corsi universitari con condizioni favorevoli per i dipendenti regionali;
- i predetti accordi e convenzioni potranno essere stipulati per la frequenza a corsi di laurea universitari che riguardino materie ed ambiti coerenti con le funzioni regionali e con le professionalità richieste al personale regionale;
- la collaborazione della regione potrà sostanziarsi in comunicazione e diffusione delle informazioni e delle condizioni contenute negli accordi e nella attività istruttoria funzionale al riconoscimento di eventuali crediti formativi nell'ambito dei limiti e criteri riconosciuti dagli ordinamenti universitari;
- l'attuazione dei predetti accordi e convenzioni non deve comportare spese per la regione;
- le spese di iscrizione e frequenza ai corsi sono a carico dei dipendenti che volontariamente vi accedono, gli stessi possono essere autorizzati alla frequenza con utilizzo degli istituti contrattuali di permesso per diritto allo studio per le attività coincidenti con gli orari della prestazione lavorativa;
- i dati necessari per l'ottenimento di crediti formativi verranno comunicati a richiesta dei dipendenti iscritti e nell'osservanza del d.lgs 196/2003;
- le convenzioni e accordi verranno approvati con atti della Direzione competente in materia di risorse umane, attualmente la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio;

dato atto che tali criteri potranno essere ulteriormente integrati e/o modificati sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione degli accordi;

informate le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali;

visto l'art.15 della l. 241/1990 e s.m.i.;

visto l'art.23, comma 1 lett. d) del d.lgs 33/2013;

la Giunta regionale;

a voti unanimi

delibera

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e in fase sperimentale, i seguenti criteri generali relativi alla stipulazione di accordi di collaborazione e convenzioni con atenei per iniziative relative alla frequenza di corsi di laurea universitari da parte del personale regionale:

o la regione potrà stipulare appositi accordi e convenzioni con atenei che rilasciano diplomi di laurea riconosciuti ai sensi della disciplina legislativa dell'ordinamento universitario sulla base della presentazione da parte di tali istituzioni di proposte che riguardino la promozione di corsi universitari con condizioni favorevoli per i dipendenti regionali;

o i predetti accordi e convenzioni potranno essere stipulati per corsi universitari che riguardino materie ed ambiti coerenti con le funzioni regionali e con le professionalità richieste al personale regionale;

o la collaborazione della regione potrà sostanziarsi in comunicazione e diffusione delle informazioni e delle condizioni contenute negli accordi e nella attività istruttoria funzionale al riconoscimento di eventuali crediti formativi nell'ambito dei limiti e criteri riconosciuti dagli ordinamenti universitari;

o l'attuazione dei predetti accordi e convenzioni non deve comportare spese per la regione;

o le spese di iscrizione e frequenza ai corsi sono a carico dei dipendenti che volontariamente vi accedono, gli stessi possono essere autorizzati alla frequenza con utilizzo degli istituti contrattuali di permesso per diritto allo studio per le attività coincidenti con gli orari della prestazione lavorativa;

o i dati necessari per l'ottenimento di crediti formativi verranno comunicati a richiesta dei dipendenti iscritti e nell'osservanza del d.lgs 196/2003;

o le convenzioni e accordi verranno approvati con atti della Direzione competente in materia di risorse umane, attualmente la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio;

- di dare atto che i criteri oggetto della presente deliberazione potranno essere ulteriormente integrati e/o modificati sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione degli accordi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)